## Svolgimento del processo.

Con atti di citazione ritualmente notificati i coniugi e rispettivamente figlio e nuora di 26/11/1999, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano gli altri figli del defunto, odierni convenuti, esponendo:

- che avevano procurato al congiunto in vita la somma necessaria per ottenere la cessione dell'alloggio dove egli aveva abitato in via
- che il de cuius aveva dichiarato per iscritto in data 27/11/91 di avere acquistato l'appartamento esclusivamente con i soldi del figlio della nuora de che gli altri figli, a conoscenza della circostanza, erano consapevoli di nulla avere a pretendere a titolo successorio sull'immobile;
- che a loro volta i convenuti, nella stessa data, avevano dichiarato di essere
  a conoscenza del fatto che l'acquisto era avvenuto con i soldi del fratello e
  della di lui moglie e si erano impegnati -per sè ed aventi causa- a nulla
  pretendere a titolo successorio o a qualsiasi altro titolo sull'immobile
  predetto, acconsentendo a che il fratello e la cognata potessero intestare a
  sè medesimi la proprietà dell'alloggio appena possibile e dichiarando di
  offrire ogni loro collaborazione affinchè ciò avvenisse;
- che tale accordo documentava l'assunzione di un vincolo obbligatorio dei fratelli a far conseguire appena possibile il passaggio della proprietà dell'alloggio, tenuto conto che la cessione fatta dallo formalizzata nel 1994, poteva avere come destinatario solo il prenotante assegnatario;
- che con testamento olografo del 26/5/1994
   confermato il contenuto dell'accordo risultante dalle scritture firmate il 27/11/1991, trattandosi di testamento non idoneo ad attribuire ciò che per

- concorde riconoscimento degli interessati era entrato nel patrimonio del *de* cuius già gravato dall'impegno di ritrasferimento ai finanziatori;
- che del pari privo di rilevanza sarebbe stato il testamento in data 4/8/1997 pubblicato il 20/1/2000, ove redatto dal de cuius e non da mani estranee, che gli attori intendevano cautelativamente impugnare per farne valere la nullità, con il quale si disponeva che l'appartamento venisse diviso in parti uguali fra tutti i figli e che al figlio enissero rimborsati i soldi più gli interessi versati per l'acquisto della casa.

Gli attori chiedevano pertanto in principalità che, accertata l'esistenza di impegni di contenuto obbligatorio vincolanti per le parti, i convenuti fossero condannati a trasferire la rispettiva quota di proprietà dell'immobile con emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. e, in subordine, che gli stessi fossero comunque tenuti a far loro conseguire –mediante rinuncia alla quota di proprietà della casa o secondo le indicazioni dell'apprietà dell'immobile.

Si costituivano in giudizio

che contestavano le domande di parte attrice sostenendo che la dichiarazione da loro sottoscritta il 27/11/1991 rappresentava una manifestazione di intenti priva di rilevanza giuridica; che quella firmata dal padre nella stessa data altro non era che un riconoscimento di credito in relazione ad un bene all'epoca nemmeno di proprietà del de cuius e che sarebbe in seguito caduto in successione con conseguente nullità della dichiarazione medesima ai sensi dell'art. 458 c.c.

Osservavano in ogni caso che il testamento del 26/5/94 era stato superato dal successivo in data 4/8/97.

Quanto alla domanda subordinata di restituzione della somma di £ convenuti ne contestavano l'importo giacchè quello corrisposto in base al rogito era di £. 🕶 mentre tutte le altre spese, ad eccezione di quelle di registrazione dell'atto, erano state sostenute dal padre. In relazione alla domanda di rilascio dell'immobile, sostenevano che si era trasferito nell'appartamento con il consenso del padre e vi era rimasto dopo la sua morte con l'accordo di tutti gli altri fratelli, ad eccezione dell'attore. Chiedevano infine, in via riconvenzionale, la condanna di l pagamento della quota parte delle spese pari a £. sociali sottenute dagli altri coeredi dopo la morte del padre, da compensare con quanto eventualmente riconosciuto agli attori, e domandavano da ultimo lo scioglimento della comunione ereditaria con riferimento a tutti i beni mobili ed immobili caduti in successione. Dichiarata la contumacia della convenuta della art. 183 c.p.c. le parti davano il loro consenso di massima alla proposta transattiva formulata all'esito di ampia discussione chiedendo un rinvio per il perfezionamento dell'accordo ma, alla successiva udienza, dichiaravano di non aver formalizzato alcun accordo e chiedevano quindi i termini ex art. 184 c.p.c. Il Giudice, riservato al prosieguo ogni provvedimento in relazione alle istanze istruttorie dedotte, disponeva consulenza tecnica grafologica diretta ad accertare l'autenticità del testamento olografo impugnato. Depositato l'elaborato peritale, il Giudice -con ordinanza riservata del 9/12/2004-

Motivi della decisione.

ritenuto di rimettere le questioni istruttorie alla decisione finale, unitamente al

merito della causa, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e,

assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, rimetteva la causa al

Collegio per la decisione.



Occorre preliminarmente esaminare natura e contenuto della scrittura firmata da il 27/11/1991 con la quale lo stesso dichiarava di avere acquistato dall'Istituto Case Popolari di l'appartamento di via esclusivamente con i soldi del figlio de della nuora ed aggiungeva che gli altri suoi figli, a conoscenza di tale circostanza, erano consapevoli di non avere nulla a pretendere a titolo successorio sul predetto immobile che sarebbe rimasto di proprietà esclusiva del figlio della nuora.

Con tale dichiarazione riconosceva la natura fiduciaria della intestazione e- conseguentemente- la relativa proprietà dell'immobile di causa a favore degli odierni attori.

Come noto, il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo e da un'obbligazione diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire la cosa o il diritto all'altro contraente.

Con altra scrittura, redatta in pari data, gli odierni convenuti, qualificandosi fratelli e sorelle di dichiaravano di essere a conoscenza che l'alloggio IACPM intestato al padre era stato acquistato con denari del fratello e della di lui moglie, e si impegnavano a "nulla pretendere, per sè ed aventi causa, a titolo successorio od a qualsiasi altro titolo, sull'immobile predetto", acconsentendo altresì che il fratello e la cognata intestassero a loro medesimi la proprietà appena ciò fosse stato possibile.

I convenuti hanno sostenuto che tale dichiarazione configura una mera manifestazione di intenti priva di rilevanza giuridica e per di più nulla ex art. 458 c.c. in quanto patto successorio volto a disporre di diritti spettanti su una successione non ancora aperta o a rinunziare ai medesimi.

Tale opinione non può essere condivisa.

Trattasi invero di una dichiarazione ricognitiva e confermativa di quella resa in pari data dal loro padre con la quale i futuri coeredi, in considerazione dell'età

ottuagenaria dell'intestatario fiduciario del bene e della durata decennale dei vincoli gravanti sull'immobile che ne impedivano —per tale durata- il ritrasferimento in capo ai fiducianti, riconoscevano l'esistenza dell'obbligo di trasferimento assunto da e dichiaravano di acconsentire fin d'allora che il fratello la cognata consentire do otessero intestare a loro medesimi la proprietà dell'alloggio appena ciò fosse stato possibile, impegnandosi altresì ad offrire ogni loro collaborazione affinchè ciò avvenisse.

A fronte di un'obbligazione di ritrasferimento dell'immobile assunta dal formale intestatario, in possesso dei requisiti che consentivano in capo al medesimo l'intestazione dell'immobile IACP, e del formale riconoscimento che gli odierni convenuti hanno fatto di tale obbligazione, appare del tutto privo di rilevanza il testamento redatto il 4/8/1997 (da ritenersi –in ogni caso- autentico alla luce delle coerenti e logiche conclusioni, condivise dal Collegio, cui è pervenuto il CTU) con il quale il de cuius disponeva che i suoi beni venissero divisi in parti uguali tra tutti i suoi figli al momento della sua morte, il conto in banca e la casa ove lui abitava, e che a venissero rimborsati i soldi versati per l'acquisto di quest'ultima.

E' evidente che con tale dichiarazione il de cuius ha disposto di un bene non appartenente all'asse ereditario, tentando di convertire unilateralmente un'intestazione fiduciaria in un debito di valuta.

Quale che fosse l'opinione sul punto espressa dal de cuius non vi è dubbio che l'obbligazione assunta da nei confronti degli attori con la dichiarazione sottoscritta il 27/11/91 rimaneva valida ed efficace e che, con la sua morte, la stessa si è trasmessa in capo agli eredi.

Trattandosi di impegno avente i requisiti formali e sostanziali voluti dalla legge in ordine alla natura del diritto da trasferire, risulta ad esso applicabile la norma di cui all'art. 2932 c.c. relativa all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (Cass. 15/1/1975 n. 156).



Ne consegue pertanto l'accoglimento della domanda formulata dagli attori ex art. 2932 c.c. e il trasferimento, senza diritto a controprestazione alcuna, dell'immobile dai convenuti ai coniugi formulata di i, in comunione indivisa.

Non può viceversa trovare accoglimento la domanda di risarcimento "dei danni da occupazione" svolta dagli stessi nei confronti di già occupante l'immobile di causa, non avendo gli attori fornito prova in ordine alla durata della occupazione nè avendo dimostrato o offerto di dimostrare che tale occupazione abbia inibito l'uso del bene da parte degli altri coeredi.

Passando all'esame delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, va senz'altro accolta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria con la precisazione che l'asse da ripartire in parti uguali tra tutti i coeredi, in virtù della scheda testamentaria 4/8/97, è da intendersi costituito unicamente dal saldo attivo del conto n. 1493/1 intestato a acceso preso la ed ammontante a £. 1 (pari ad € ) alla data di apertura della successione.

Non può riconoscersi a favore dei convenuti il rimborso pro quota dagli stessi richiesto nei confronti dell'attore per spese funeriare, tasse di successione e spese di pubblicazione del testamento giacchè nè dalla documentazione prodotta nè dai capitoli di prova formulati sul punto dai convenuti e riproposti in sede di p.c. emerge la prova che il quale avrebbe provveduto "personalmente" al pagamento "su incarico di tutti i fratelli e sorelle" ad eccezione dell'attore- ciò abbia fatto utilizzando denari propri.

Emerge viceversa, dall'estratto del conto comente intestato al *de cuius* (doc. 13 fascicolo attoreo), un prelievo effettuato il giorno del decesso per £. importo compatibile con gli esborsi asseritamente sostenuti dal coerede hell'interesse della massa.

Attesa la natura e l'esito del giudizio che registra una parziale –seppur ridottasoccombenza degli attori, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite e quelle dell'espletata CTU nella misura della metà e per porre le rimanenti, liquidate d'ufficio -in assenza di nota spese- come da dispositivo, a carico dei convenuti.

## P. Q. M.

- il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- 1) visto l'art. 2932 c.c., trasferisce in capo a C.F.

  e F. (C.F. F. -in comunione indivisa- le rispettive quote di proprietà di (C.F.)

  (C.F. C.F. (C.F. (C.F. )

  (C
- 2) ordina al competente Ufficio del Territorio (ex Conservatoria dei RR.II.) di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- 3) respinge la domanda di nullità del testamento 4/8/1997 svolta dagli attori e quella di risarcimento dei danni da occupazione formulata dagli stessi nei confronti di
- 4) accogliendo la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria inter partes con suddivisione in parti uguali fra tutti i coeredi del saldo attivo del conto corrente n. 1493/1 intestato a o, acceso presso la

- 5) respinge l'ulteriore domanda riconvenzionale formulata dai convenuti nei confronti di pagamento pro quota delle spese funerarie e successorie;
- 6) dichiara compensate tra le parti in misura della metà le spese di lite e quelle dell'espletata CTU e condanna i convenuti a rimborsare agli attori le rimanenti che liquida –quanto alle spese di giudizio- in complessivi € di cui € per diritti ed € per onorari, oltre accessori come per legge e quanto alle spese di CTU- in €

Così deciso in Miland nella camera di consiglio del 24/1/2006.

Il Giudice estensore

II ∯residente.∖